



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
CASTELLAMMARE DI STABIA

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace Dott. Francesco Buonocore ha emesso la sentenza

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 611/2014 R. G. e riservata a sentenza il 30/05/2014.

Contributo	<input type="checkbox"/>
LIMIFICATO	<input type="checkbox"/>
Sent. N°	2347/14-
R. G. N°	611/2014-
DEP. IL	18 LUG. 2014
DEP. N°	179/14-
Com N°	7860/14-

TRA

Avv., rappresentato e difeso da se stesso Avv. Giovanni de Angelis ed elett. domicilio presso il proprio studio in Castellammare di Stabia (NA) alla via G. D'Annunzio, n.60;

ATTORE

E

JUVENTUS F.C. SPA, in persona dell'amministratore delegato Aldo Mazza, rappresentata e difesa dagli Avvocati Cesare Gabasio e Carla Ricciardi, presso quest'ultima elettivamente domiciliata in Napoli alla via Luca Giordano, n.142, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato:

CONVENUTA

CONCLUSIONI: come da verbali di causa e comparse conclusionali depositat.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 05/12/2013 conveniva in giudizio innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia la "Juventus FC spa" per sentire accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare che la responsabilità del disservizio e dell'evento dannoso verificatosi in data 10/11/2013 all'interno dello stadio "Juventus Stadium" di Torino è da ascrivere, in via totale ed esclusiva alla condotta della "Juventus Football Club s.p.a." e per l'effetto condannare la stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'istante della somma di Euro 4.350,00, ovvero al pagamento della minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni morali e materiali subiti in conseguenza dell'evento in parola; vintè le spese e compensi di giudizio.

All'udienza di prima comparizione al 19/02/2014 si costituiva la convenuta Juventus FC s.p.a. chiedendo che in via preliminare fosse accertata e dichiarata l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia e che per l'effetto fosse rimessa la causa innanzi al competente Giudice di Pace di Torino; in subordine e nel merito, chiedeva di accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande proposte dall'attore con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Con ordinanza n.64/14 del 3/4/2014 questo Giudice decideva sull'eccezione preliminare proposta dalla convenuta affermando la sussistenza

della propria competenza e disponendo per il prosieguo.

La causa veniva istruita con il raccoglimento della prova testimoniale e precisate le domande in epigrafe veniva riservata per la decisione all'udienza del 30/05/2014.


MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va pertanto accolta nei limiti di seguito specificati.

Va innanzitutto riaffermata la competenza territoriale di codesto Giudicante e confermata la richiamata ordinanza n.64 del 3/4/2014 resa nel presente procedimento. Nel caso di specie, infatti, vanno applicate le prescrizioni normative di cui agli artt.3, 33 e 63 del D.Lgs. n.206 del 2005 relative alla disciplina di tutela del consumatore. Sul punto, con la recentissima sentenza n.1464/14 la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito quanto già affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n.14669/2003 sancendo che "la disposizione dettata dall'art.1469-bis c.c., terzo comma, n.19 si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, abbia stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo della sede o del domicilio elettivo del consumatore, presumendo vessatoria la clausola che individui come sede del foro competente una diversa località". Il dettato normativo di cui al citato D.Lgs.206/2005 è applicabile ogniqualvolta vi sia un contratto stipulato tra consumatore o utente e professionista prescindendo dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto. Nel caso che occupa, il rapporto è di chiara natura contrattuale, atteso che parte attrice ha pagato il prezzo stabilito dalla convenuta per assistere all'evento sportivo da quest'ultima organizzato. Inoltre, non è revocabile in dubbio che l'attore rientri nella categoria di consumatori prevista dalla richiamata normativa, non avendo acquistato il biglietto di ingresso allo stadio per scopi imprenditoriali, commerciali o professionali, così come è incontestabile che la convenuta è da definire come "professionista" secondo la citata disciplina, avendo essa organizzato l'evento nell'espletamento di attività imprenditoriale.

La legittimazione attiva è stata provata *per tabulas* con la produzione dell'originale del biglietto nominativo acquistato dall'attore per assistere all'incontro di calcio "Juventus FC spa - SSC Napoli; tale legittimazione, inoltre, risulta provata anche dalle dichiarazioni testimoniali rese dal teste escusso, sig. Coppola Ciro. In ordine alla legittimazione della convenuta Juventus FC s.p.a. si dirà appresso unitamente alla disamina del merito.

Quanto dedotto dall'attore in ordine agli eventi verificatisi il giorno 10 novembre 2013 all'interno dello "Juventus Stadium", di proprietà della convenuta "Juventus FC s.p.a." è stato pienamente confermato dalle dichiarazioni rese dal teste Coppola Ciro, dai prodotti "report" degli organi di stampa, dalle sanzioni irrogate dagli Organi della Giustizia sportiva della FIGC e tra l'altro, non è stato specificamente contestato dalla parte convenuta. Pertanto, anche ai sensi dell'art.115 c.p.c., resta provato che il giorno 10 novembre 2013 l'attore si è recato presso lo "Juventus Stadium" di Torino dove, ben prima dell'inizio dell'incontro, unitamente agli altri spettatori tifosi della squadra di calcio "SSC Napoli" veniva fatto oggetto da parte dei tifosi della squadra di calcio "Juventus FC s.p.a." di cori aventi il seguente tenore:



5

"lavali, lavali col fuoco, o Vesuvio lavali col fuoco" ... "forza Vesuvio, distruggi tutto" ... "senti che puzza scappano anche i cani stanno arrivando i napoletani, o calerosi terremotati voi col sapone non vi siete mai lavati, Napoli merda, Napoli colera sei la vergogna dell'Italia intera" ... "uccidete questi bastardi" ... E' stata, inoltre, provata la circostanza che durante il primo tempo della gara i tifosi della Juventus esponevano uno striscione "che inneggiava all'eruzione del Vesuvio e alla morte del Popolo Napoletano" e che tale striscione rimaneva esposto inizialmente al centro della curva e successivamente esposto sul lato inferiore della detta curva, senza che lo stesso venisse rimosso. Il teste Coppola ha altresì confermato che l'attore, unitamente allo stesso teste, ad altri due suoi amici e ad altro imprecisato numero di persone, lasciò lo stadio prima della conclusione dell'incontro calcistico in conseguenza della descritta situazione ambientale avvertita come insopportabile. Il teste Coppola ha ancora confermato che alcuno dei funzionari o dei dipendenti della Juventus F.C. s.p.a., addetti alla vigilanza dello stadio si adoperò in qualche modo per evitare o far cessare tali vergognosi comportamenti posti in essere da nutrita frange della tifoseria Juventus, omettendo perfino di invitare tali tifosi, tramite megafono, a desistere da tali comportamenti. Tali circostanze acclarano l'inadempimento contrattuale della convenuta e la fondatezza della richiesta di parte attrice di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali di natura esistenziale.

Come già affermato nell'ordinanza n. 64/14 resa da questo Giudice il rapporto intercorrente tra le parti è di chiara natura contrattuale e si è instaurato con il pagamento da parte dell'attore del prezzo richiesto dalla convenuta per assistere all'evento sportivo dalla stessa organizzato e gestito presso lo stadio di sua proprietà. Le obbligazioni nascenti da tale rapporto sono essenzialmente le medesime per entrambe le parti e si sostanziano per l'attore nel dovere di consentire agli altri astanti il pacifico e sereno godimento dello spettacolo calcistico e per la convenuta, oltre che nel consentire l'accesso allo stadio, nel dovere di porre in essere ogni possibile attività per consentire all'attore, così come agli altri astanti, il pacifico e sereno godimento di tale spettacolo; tale ultimo obbligo è stato disatteso dalla convenuta che, come risulta da tutte le emergenze processuali, sopra indicate, non ha posto in essere alcuna attività finalizzata a far cessare ovvero a contenere entro i limiti della normale tollerabilità i vergognosi comportamenti posti in essere da una nutrita schiera della tifoseria Juventus. Da ciò discende sia la legittimazione della Juventus F.C. s.p.a. ad essere convenuta nel presente giudizio, sia la responsabilità della stessa ex art. 1218 c.c. Sul punto, le argomentazioni svolte dalla convenuta non sono condivisibili perché inconferenti o infondate. In particolare, irrilevante è la circostanza che la gara calcistica sia stata regolarmente disputata, mentre al contrario, rileva che l'attore in conseguenza dell'inattività dei funzionari e dei dipendenti della convenuta addetti alla vigilanza dello stadio non abbia potuto, come era suo diritto in virtù dell'acquisto del biglietto di ingresso, assistere serenamente a tale gara perché bersagliato da invettive violente, volgari e intimidatorie che addirittura inneggiavano alla morte e all'uccisione: di tutt'altra natura e contenuto sono i cori, cui fa riferimento la convenuta, costituenti fenomeno comune in tutti gli stadi del mondo e facenti parte dello spettacolo calcistico. Parimenti inconferente è il rilievo che non è configurabile una responsa-

M

bilità oggettiva della convenuta per i fatti posti in essere dalla sua tifoseria; l'inadempimento contrattuale della convenuta, infatti, non si sostanzia in tale fattispecie, ma nel mancato adempimento dell'obbligo contrattualmente assunto con la vendita del biglietto di accesso allo stadio di contrastare le turbative al godimento dello spettacolo; l'obbligo della convenuta era quello di adoperarsi per far cessare o almeno tentare di far cessare le inqualificabili intemperanze della tifoseria Juventus ponendo in essere ogni iniziativa utile allo scopo: avrebbe così dato chiaro segno di dissenso e di condanna verso tali comportamenti e soprattutto avrebbe dimostrato la diligenza prescritta dall'art.1176 c.c.

Il danno materiale lamentato dall'attore è stato dallo stesso quantificato nella complessiva somma di euro 350,00 o nella minore somma ritenuta di giustizia, in virtù delle seguenti voci: euro 204,00 per esborsi del viaggio di andata e di ritorno da Napoli a Torino; euro 51,80 per il pernottamento in Torino; euro 45,00 per il biglietto della partita; euro 49,20 per spese sostenute e non documentate. Questo giudice ritiene equo liquidare all'attore, a titolo di risarcimento dei danni materiali dallo stesso subiti, la somma di euro 305,00, denegando la richiesta di rimborso delle somme di cui non è stato documentato l'esborso.

All'attore va altresì riconosciuto il risarcimento dei danni non patrimoniali dallo stesso subiti, consistenti non solo nell'impossibilità di assistere allo spettacolo calcistico per il quale aveva organizzato il suo tempo ed i suoi impegni, percorso circa duemila chilometri e sopportato tutti i disagi per poter tempestivamente accedere allo stadio, ma anche nella grave situazione di disagio, di stress e di frustrazione vissuta per i fatti verificatisi nello stadio. Sul punto, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. N.8827/03; Cass. 8828/03). Il risarcimento di tale danno si liquida in via equitativa nella somma di euro 1.000,00.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.


P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, Dott. Francesco Buonocore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da _____ nei confronti della Juventus FC s.p.a., così provvede:

- 1) Conferma l'ordinanza n.64/14 resa in fase interdittale e dichiara la propria competenza territoriale a decidere la presente controversia;
- 2) Accoglie la domanda proposta da _____ per l'effetto condanna la Juventus FC s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di euro 1.305,00 di cui euro 305,00 per danni patrimoniali ed euro 1.000,00 per danni non patrimoniali, oltre interessi di legge dalla data di pubblicazione della decisione.
- 3) Condanna la convenuta Juventus FC s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese e compensi legali di giudizio in favore dell'istante che, in mancanza di nota, liquida ai sensi del D. M. 55/14 nella somma complessiva di €. 1.400,00 – di cui €. 100,00 per spese, oltre il 15% per rimborso forfettario, Cassa ed IVA come per legge.

Così deciso in Castellammare di Stabia (NA) il 16.07.2014.

18 LUG 2014
IL CANCELLIERE
Roberto Salvatore



Il Giudice di Pace
Il Giudice di Pace
Avv. Francesco Buonocore

ESECUTIVA

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

SENTENZA 218/2015
CRON: 2914
REP: 658

colore 03 del mese di marzo dell'anno 2015,
alle ore 09.00, innanzi al G.l. Dott. G. Pentecostato,
nella causa avente R.G. 5946/2014

TRA

Juventus F.P.zpa, rappresentata ed difesa dagli avvocati
P. Gabassi e P. Ricciardi - appellanti

CONTO

procuratore di se stesso, appellato.

È presente l'Avv. procuratore di se stesso, il quale si costituisce al processo facendosi di parte unitamente al fascicolo di T. prodo, contenente, tra l'altro, comparsa di costituzione e risposte alle cui conclusioni integralmente si riferisce.

In via preliminare chiede al Giudicante voglia decidere, ex art. 281 c.p.c., sulle spese eccezionali del processo dell'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare le mani inattive e/o improponibilità e/o improcedibilità del proposto appello con condanna dell'appellante alle spese e compensi del presente grado di giudizio. In subordine chiede condannare la causa per le premesse delle conclusioni.

È, ut supra, presente per la Juventus

ESECUTIVA

F. e. l'Arr. Carla Riccardi la quale
si ripudia espressamente e integralmente
a tutto quanto delitto eccetto per chiesto
e escluso nella attuale appello che
qui debba ritenersi intere integralmente
ri petuto e tra scritto. Si impugna
esi come sia parola per parola
la comparsa con elusioni e con
pletamente informati in tutto
e in diritto si oppone re escise
esi come sia la richiesta di
parte opposta relativi rinvio ad
rinvio ex art. 281 sexies per
i motivi su indicati come pletamente
informati. Si chiede rinvio per
la precisazione delle conclusioni.
L'avvocato Carla Riccardi viene da le
rinvio non gli è mai stata notificata
né per PEC né per fax dove viene richiesto di
vengano effettuate tutte le richieste sulle
conclusioni.



IL GIUDICE

Invita i procuratori a discutere oralmente la causa ex art. 281 sexiesc.p.c.;

quindi, ascoltati i procuratori oggi presenti discutere la causa e ribadite dagli stessi le già rese conclusioni, pronuncia quanto segue:

SENTENZA	218/2015
CRON.....	3914
REP.....	658

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Tribunale di Torre Annunziata

Dr. Luigi Pentangelo

SENTENZA

Nel procedimento N° 5946/2014 in materia di appello;

- rilevato che nella gravata sentenza dell'Ufficio del gdp di C/mare di Stabia, la Juventus FC risulta domiciliata in Napoli, via Luca Giordano n. 142;

- rilevato che effettivamente, la Juventus FC, rapp.ta dagli avv.ti Cesare Gabasio e Carlo Ricciardi, costituendosi nel giudizio innanzi al gdp di C/mare di Stabia, eleggeva domicilio in Napoli, via Luca Giordano n. 142;

- considerato che, pertanto, la Juventus FC deve ritenersi, ex art. 82, co. 2, del R.D. n. 37 del 1934, dom.ta presso la Cancelleria dell'Ufficio del gdp di Castellammare di Stabia;

- rilevato che la notifica della sentenza ai fini dell'abbreviazione del termine di impugnazione può essere fatta a mezzo deposito in cancelleria, trattandosi di procuratore *extra districtum*;

- rilevato che parte appellata ha notificato la sentenza all'avv. Cesare Gambasio, quale procuratore costituito della Juventus F.C., domiciliato ex art. 82, co. 2, R.D. n. 37 del 1934, presso la cancelleria dell'Ufficio del gdp di Castellammare di Stabia, nonché l'avv. Carla Ricciardi; quale procuratore costituito della Juventus F.C., domiciliato ex art. 82, co. 2, del R.D. n. 37 del 1934 presso la Cancelleria dell'Ufficio del gdp di Castellammare di Stabia, mediante deposito in cancelleria avvenuto in data 16/09/2014;



- rilevato che l'atto di citazione in appello risulta notificato in data 25/10/2014, quindi tardivamente, dopo i 30 gg. dalla notifica della sentenza, come previsto dalla legge;

- rilevato che, da tutto quanto precede, deriva che parte appellante ha proposto appello quando era già decaduta dal relativo potere di impugnazione;

P.Q.M.

a) dichiara inammissibile l'appello, perché proposto oltre il termine breve di decadenza;

b) condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite del gravame, che liquida in € 1100,00, di cui 100,00 per spese, oltre rimborso forfettario IVA e cpa;

c) manda alla cancelleria di inserire copia del presente verbale d'udienza nel volume delle sentenze.



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Elisa Russo

03 MAR 2015

Il Giudice